

(N. 2297-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta dell'8 aprile 1952 (V. Stampato N. 1768)

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

di concerto col **Ministro dell'Interno**

col **Ministro delle Finanze**

col **Ministro del Tesoro**

col **Ministro dell'Industria e Commercio**

e col **Ministro del Commercio con l'Estero**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 16 APRILE 1952

Comunicata alla Presidenza il 15 maggio 1952

Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica la Convenzione sulle esposizioni internazionali del 22 novembre 1928, firmato a Parigi il 10 maggio 1948

ONOREVOLI SENATORI. — Con il presente disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, ed ora sottoposto al vostro esame, il Governo italiano, per la parte che lo concerne, mira a dare esecuzione al protocollo firmato a Parigi il 10 maggio 1948 con il quale si introducono alcune modifiche alla Convenzione del 22 novembre 1928 relativa alle esposizioni internazionali.

Le modifiche introdotte concernono soltanto gli articoli 2, 3, 4 e 10 della citata Convenzione. Mentre i primi tre vengono abrogati e sostituiti completamente, l'articolo 10 è semplicemente integrato con alcune disposizioni riguardanti le modalità d'elezione al posto di Direttore del Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale delle Esposizioni.

Con i nuovi articoli 2, 3, 4, invece, si danno

i criteri per la distinzione delle esposizioni in *generali* e *speciali*, si fissano i termini per la loro durata, che in ogni caso non potrà essere superiore ai sei mesi di effettiva apertura, si stabiliscono le modalità per la frequenza delle medesime.

Superfluo aggiungere che il Protocollo in esame è aperto all'adesione di tutti gli Stati (articolo 3) e che ogni ulteriore adesione alla Convenzione del 22 novembre 1928 comporterà senz'altro accettazione del Protocollo aggiuntivo del 10 maggio 1948.

Onorevoli senatori, dato quanto precede non possiamo non invitarvi ad autorizzare la ratifica del suindicato Protocollo.

CERULLI IRELLI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo che modifica la Convenzione relativa alle esposizioni internazionali del 22 novembre 1928, firmato a Parigi il 10 maggio 1948.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.